

CONVENZIONE

TRA il COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI E IL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.

L'anno _____, addì ____ del mese di _____, nella sede della Provincia / Comune di _____,

tra

il Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) (. P.IVA 00176150670) , rappresentato/a dal Sindaco/dal Presidente pro-tempore Dr. Mario Nugnes

e

il Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) (C.F. _____),
rappresentato/a dal Sindaco/ pro -tempore Geom Giuliano Galiffi

-----PREMESSO CHE-----

- L'art. 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, offre ai Comuni la facoltà di realizzare forme associative e di cooperazione, con lo strumento della convenzione, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- L'art. 98, comma 3, del richiamato Decreto Legislativo ribadisce la facoltà suddetta con specifico riferimento all'ufficio di Segretario comunale con l'obbligo a carico dei Comuni di comunicare l'avvenuto convenzionamento al Ministero dell'Interno, Servizio gestione Albo Segretari comunali e provinciali e al Servizio gestione Albo Segretari comunali e provinciali per l'Abruzzo presso l'Ufficio territoriale del Governo di L'Aquila, per i provvedimenti di competenza,
- L'art. 10 del D.P.R. 04,12.1997, n. 465, reca norme di dettaglio per l'attuazione delle convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- L'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha a suo tempo regolamentato la materia delle Convenzioni di segreteria con deliberazioni del Consiglio nazionale di amministrazione n 150 in data 15 luglio 1999 e n. 17.in data 5 febbraio 2003;

Tanto premesso, tra le parti come sopra identificate ed in esecuzione alla deliberazione consiliare n. assunta in data dal Consiglio Comunale di Roseto Degli Abruzzi e alla deliberazione consiliare n. assunta in data dal Consiglio Comunale di Mosciano Sant'Angelo , entrambe dichiarate immediatamente eseguibili,-----

-----SI CONVIENE E SI STIPULA-----

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di _____ e il Comune di _____ stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Roseto Degli Abruzzi assume la veste di capo convenzione in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, art. 2, comma 2 e dalla circolare attuativa prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

La sede dell'ufficio di segreteria convenzionata è stabilita presso il Comune capo convenzione.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico segretario comunale presti la sua opera in entrambe le sedi di segreteria. Le prestazioni lavorative del segretario saranno articolate in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune di Roseto Degli Abruzzi per un numero di 4,5 giorni settimanali (27 ore settimanali) e presso il Comune di Mosciano Sant'Angelo per un numero di 1,5 giorni settimanali (9 ore settimanali).

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per particolari e contingenti esigenze dell'uno o dell'altro Comune.

I Sindaci dei Comuni associati, tenuto conto delle necessità dei singoli enti e di quanto previsto al primo capoverso, determinano gli orari di permanenza ordinaria del Segretario presso le rispettive segreterie.

Per esigenze di carattere straordinario, il relativo orario di servizio verrà concordato direttamente dal Segretario con i singoli Sindaci, tenuto conto delle necessità e delle priorità degli enti associati,

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione è da intendersi valida a partire dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i prevedimenti di competenza del Servizio gestione Albo Segretari comunali e provinciali per l'Abruzzo presso l'Ufficio territoriale del Governo di L'Aquila, (e fino al termine del Mandato dell'attuale sindaco pro-tempore del Comune di Roseto Degli Abruzzi.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1. **scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambi le Amministrazioni;
2. **recesso unilaterale** di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale e al recupero delle spese a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo . La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dal vigente contratto di categoria dei segretari, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Comune di Roseto Degli Abruzzi: 75% %
- Comune di Mosciano Sant'Angelo:25%.

Eventuali e ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del singolo ente, saranno erogate direttamente dall'ente interessato.

ART 7 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 8 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione, fatta eccezione per l'orario, di cui al precedente art. 5, dovrà essere approvata dai due Consigli Comunali.

Art. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata, in caso d'uso ai | sensi della vigente legge di registro e le spese ripartite al 50% tra i due Enti.

Art. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

La presente convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.8.1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Roseto Degli Abruzzi_____

Il Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo_____